

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 397}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MAGGIONI**

Presentata il 7 settembre 1976

Istituzione del ruolo degli ufficiali « maestri di scherma »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto n. 3227 del 31 dicembre 1923 furono previsti regolari concorsi per l'ammissione di sottufficiali a corsi triennali, superati i quali, venivano promossi ufficiali maestri di scherma con il grado di sottotenente.

Tale riconoscimento giuridico-morale permise loro di meglio espletare la loro missione di insegnanti nell'ambito delle forze armate in piena serenità di spirito anche per la maggiore « personalità » acquisita; infatti essi riuscirono per circa un trentennio a realizzare i più prestigiosi risultati, che la scherma italiana abbia mai raggiunto sia in campo nazionale che internazionale consentendo all'Italia di primeggiare incontrastata in tutte le Olimpiadi e campionati del mondo.

I corsi di cui al menzionato regio decreto furono interrotti quando si ritenne di avere raggiunto un sufficiente numero di ufficiali maestri di scherma tale da assicurare quell'insegnamento presso i reparti, le scuole e accademie militari delle Forze armate.

Coerentemente a tale impostazione il ruolo venne soppresso con l'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 4 e conservato ad esaurimento a norma dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

Nell'ottobre del 1961 in considerazione che tutti gli ufficiali maestri di scherma stavano per essere collocati in congedo per raggiunti limiti di età e che tornava opportuna ed utile la continuazione dell'insegnamento e della pratica della scherma almeno negli

istituti e nelle scuole di reclutamento dei quadri ufficiali, furono ripristinati i corsi triennali per istruttori militari di scherma riservati a quei sottufficiali ai quali, già nel loro periodo di servizio, erano stati riconosciuti titoli e meriti superiori alla media. In effetti, per poter essere ammessi ai corsi è necessario possedere il diploma di istruttore militare di educazione fisica o aiuto istruttore, titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media nonché requisiti fisici e morali ottimi sotto ogni punto di vista. Inoltre, — con l'ammissione al corso — si inizia la cosiddetta fase attitudinale di circa un mese al termine della quale soltanto gli idonei possono proseguire il corso stesso. Dal 1961 ad oggi i sottufficiali diplomati istruttori militari di scherma hanno sostituito, in tutti i reparti, scuole e accademie militari, gli ufficiali maestri di scherma con la possibilità di qualificare il proprio titolo mediante un esame presso l'Accademia magistrale di scherma di Napoli.

È noto come i nuovi maestri di scherma sottufficiali sono richiesti dal CONI e dalla Federazione italiana di scherma. La presente iniziativa si rifa alla proposta di legge n. 1736 del deputato Vaghi, presentata nella decorsa legislatura, e ripropone il ruolo di ufficiali maestri di scherma, ruolo per il quale non si ravvisano oneri. I beneficiari, difatti, non potrebbero percepire, nel grado di sottotenente, uno stipendio superiore a quello attualmente percepito quali sottufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo degli ufficiali maestri di scherma.

A detto ruolo possono accedere tutti i sottufficiali maestri di scherma in servizio permanente effettivo dell'esercito e dell'arma dei carabinieri con le modalità previste dagli articoli seguenti.

ART. 2.

Per poter accedere nel ruolo degli ufficiali maestri di scherma è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza media inferiore o titolo equiparato in base alle norme vigenti;

b) diploma di istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica conseguito presso la scuola militare di educazione fisica di Orvieto;

c) diploma di istruttore militare di scherma conseguito presso la scuola militare di educazione fisica di Orvieto attraverso la frequenza obbligatoria di apposito corso che sarà disciplinato con regolamento da emanare dal Ministero della difesa;

d) diploma di maestro civile di scherma rilasciato dall'accademia magistrale di scherma di Napoli;

e) qualifica non inferiore a maresciallo d'alloggio ordinario con permanenza di almeno 12 mesi in tale posizione.

ART. 3.

Il transito nel ruolo degli ufficiali maestri di scherma ha luogo alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si acquisiscono i requisiti di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Gli organici del ruolo degli ufficiali maestri di scherma sono quelli previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 5.

L'avanzamento dei tenenti del ruolo degli ufficiali maestri di scherma ha luogo ad an-

zianità; essi per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno 8 anni di permanenza nel grado.

ART. 6.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo aver compiuto 2 anni di permanenza nel grado con anzianità corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado.

ART. 7.

La presente legge decorre, per i soli effetti giuridici, dalla data del 1° gennaio 1970.

TABELLA.

**ORGANICI DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI
MAESTRI DI SCHERMA**

GRADO	ORGANICO
Capitano	25
Tenente	} 50
Sottotenente	